



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA
N. 104 DEL 29/09/2023**

OGGETTO:

ADESIONE AL SERVIZIO PASSWEB PER AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE PERSONALE DIPENDENTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALMA SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3 del 26/07/2023 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 27 del 12.12.2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 11.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

VISTA la nota prot. 16524 del 07.09.2023 trasmessa dal Comune di Santhià , acclarata al prot. dell'ente con n. 2364 in pari data, con cui viene richiesta la sistemazione della posizione assicurativa del segretario Comunale Dr. Francesco Cammarano, tramite l'applicativo PASSWEB;

PREMESSO CHE:

una Posizione Assicurativa completa, congruente e certificata consente all'Ente di soddisfare in tempi rapidi le richieste inviate dall'INPS relative alle prestazioni cui l'iscritto ha diritto, quali pensioni, indennità di fine servizio, trattamenti di fine rapporto, prestiti e mutui, riscatti ricongiunzioni, ecc.;

tale attività garantisce altresì che il lavoratore in possesso del PIN INPS sia in grado di visualizzare dati già verificati e certificati dalla propria Amministrazione, qualora voglia controllare la propria situazione previdenziale per accertare se possiede i requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso alla pensione e di valutare se aderire a fondi di previdenza complementare;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- Circolare INPS n.49 del 3 aprile 2014 che fornisce indicazioni sul consolidamento della banca dati delle Posizioni Assicurative dei dipendenti pubblici e sull'invio dall'INPS al datore di lavoro delle anomalie da sistemare;
- Circolare INPS n.148 del 21 novembre 2014 relativa al coinvolgimento degli enti datori di lavoro nella sistemazione della Posizione Assicurativa, propedeutica alla fornitura dell'Estratto Conto ai dipendenti pubblici;
- Circolare INPS n. 54 del 22 marzo 2016 che conferma la liquidazione delle posizioni esclusivamente tramite il sistema Nuova Passweb;

DATO ATTO che il servizio da svolgere comprende:

- La verifica dei periodi di servizio e l'imponibile pensionistico del dipendente;
- La predisposizione di eventuali correzioni e/o integrazioni di dati errati o mancanti su Nuova Passweb;
- La certificazione della posizione assicurativa del lavoratore;

RITENUTO necessario esternalizzare il servizio in questione, visti i tanti ed innumerevoli adempimenti già posti in capo all'ufficio finanziario e considerato che l'espletamento di tale servizio, metterebbe in seria crisi il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, che nella propria pianta organica, annovera un solo dipendente preposto a tutte le mansioni e servizi posti a carico di ogni comune;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE nello specifico per la parte relativa al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli articoli 30, 36, 32, 33, 95, 29;

DATO ATTO CHE sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5/010/2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

RILEVATO CHE nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

RILEVATO pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare le convenzione, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni

individuate dall'ISTAT all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

RILEVATO CHE l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 , Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 130 della legge di Bilancio (legge 30/12/2018 n.145) ha modificato il comma 450 dalla legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

STABILITO DI procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

RITENUTO che sia conveniente e opportuno affidare il servizio di che trattasi alla ditta ALMA S.P.A. di Villanova Mondovì (CN), che già elabora gli stipendi e adempimenti connessi, in modo tale da poter usufruire di notevoli vantaggi e velocizzare il servizio in questione, oltre alla competenza sulla materia riconosciuta alla ditta stessa;

VISTA l'offerta pervenuta dalla società di cui sopra, nota prot. 2581 del 29.09.2023, che per l'aggiornamento della posizione assicurativa del Segretario Comunale in parola prevede una spesa pari ad € 50,00 Iva esclusa;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 130 della legge di Bilancio (legge 30/12/2018 n.145) ha modificato il comma 450 dalla legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

CONSIDERATO CHE la spesa per la fornitura in parola è al di sotto del limite sopra citato;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di cui sopra;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010;

PRESO ATTO che in ottemperanza alla normativa suddetta, per la fornitura in oggetto è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG), il codice assegnato è **ZA53CA68A9**;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute

essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- l'art. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo statuto comunale avente a oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o i servizio con rilievo esterno;
- l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e gli articoli del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** alla Ditta Alma S.P.A. di Villanova Mondovì (CN), l'incarico per il servizio di aggiornamento posizione assicurativa del Segretario Comunale Dr. Francesco Cammarano, secondo le condizioni indicate nel preventivo agli atti di questo ufficio e parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI IMPUTARE** l'impegno di spesa complessivo pari ad € 61,00 IVA inclusa sul cap. 140/2/10, codice int. 01.02.1 del bilancio 2023;
3. **DI DARE ATTO CHE:**

- la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio (on -line) per n. 15 giorni consecutivi;
- diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come disposto dal comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/00.

Muzzano, 29/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Sara Mistretta